



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

PROGETTO **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IN VIA BATTISTI, VIA 4 NOVEMBRE, VIA MERANO, VIA PALADE
E VIA PRINCIPALE, FRAZIONE TRET, IN C.C. FONDO**

PROGETTO ESECUTIVO


04. Strumenti urbanistici

COMMITTENTE **COMUNE DI FONDO**
Piazza S. Giovanni, 9 – 38013 FONDO (TN)


PROGETTISTA ***Dott. Arch. Giuliano Moscon***
SERVIZIO TECNICO – COMUNE DI FONDO

Fondo, 22 luglio 2019

ESTRATTO PIANO REGOLATORE GENERALE – PRG – Sistema insediativo Fondo



ESTRATTO PIANO REGOLATORE GENERALE – PRG – Sistema insediativo Tret



LEGENDA - Scala 1:2.000		Sistema insediativo ed infrastrutturale	
Z403		Confine comunale e supporto mappale	
	Sabion	Toponimi	
A101		Perimetro insediamenti storici	Art.34
A102		Edifici isolati di interesse storico	
Z802		Specifico riferimento normativo	Art. 54 bis
Z801		Prescrizione Conferenza servizi PGUAP	Art.87.7
AREE a PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE			
B101		B1 - Zone edificate consolidate	Art.55
B103		B2 - Zone edificate di completamento	Art.56
C101		C1 - Zone di espansione in corso di attuazione	Art.57
C101		C2 - Zone di espansione di nuovo impianto	Art.58
AREE DESTINATE PREVALENTEMENTE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE			
D101		Produttiva di livello provinciale	Art.61 e 62
D102		Produttiva di livello locale	Art.61 e 62
D104		Commerciale integrata	Art.63
D108		D4 - Zone per esercizi alberghieri	Art.64
D201			
AREE IMPIANTI ZOOTECNICI			
E203		D5 - Zone per impianti zootecnici (lavorazione e commercio prodotti agricoli e forestali)	Art.65
AREE a DESTINAZIONE AGRICOLA, a BOSCO, a PASCOLO e IMPRODUTTIVE			
E104		E1 - Zone agricole di pregio (ex agricole primarie)	Art.67
E103		E2.1 Agricole del PUP art. 37 PUP (ex agricole secondarie)	Art.68
E109		E2.2 Agricole locali (ex agricole secondarie)	Art.68
E106		E3 - Zone a bosco	Art.69
E107		E4 - Pascolo	Art.70
E108		E5 - Aree ad elevata integrità (ex zone improduttive - non presenti sul territorio comunale)	Art.71
AREE per ATTREZZATURE e SERVIZI PUBBLICI			
F103		Zone per attrezzature pubbliche sovralocali	Art.73
F109		Attrezzature sportive	Art.76
F110		Servizi ed attrezzature locali	Art.76
F201		Civili amministrative	Art.73
F203		Scolastiche culturali e servizi esistenti	Art.73
F801		F6 - Area cimiteriale	Art.78
F805		Depuratore	
F301		F3 - Zone a verde pubblico	Art.75
F305		Parcheggi	Art.73
F306		Aree atterraggio elicotteri di progetto	Art.74.3
F215			
AREE di RISPETTO			
G101		Rispetto cimiteriale	Art.78 Art.86
G109		Rispetto depuratori Tipo A 50 m	Art.86
G110		Rispetto depuratori Tipo B da 50 a 100 m	Art.86
AREE a PROTEZIONE di SITI o BENI di PARTICOLARE INTERESSE CULTURALE, NATURALE o PAESAGISTICO			
Z203		Aree di protezione paesaggistico-ambientale	Art.83
Z203		Aree di protezione paesaggistico-ambientale	Art.83
G117		E6 - Verde di protezione	Art.83
H101		F7 - Zone destinate a verde privato	Art.79
Z802		F5 - Area a parco ambientale	Art.77
Z303		Tutela archeologica	
AREE per l' USO delle RISORSE NATURALI			
L108		L1 - aree per attività estrattive esistenti e di progetto	Art.85
L101		Discarica di inerti	Art.85
Z603		Aree di recupero ambientale A.R.A.	Art.81
Z604		Siti Inquinati Bonificati	Art.81 bis
PIANI ATTUATIVI Art. 4			
Z501		Piani attuativi a fini generali	
Z501		Piani attuativi per insediamenti produttivi	
Z504		Piani di lottizzazione	
Z509		Concessione convenzionata	Art.54 bis
VIABILITA'			
F409		III^ Categoria esistente	Art.74
F501		III^ Cat. di potenziamento	
F410		III^ Cat. di progetto (non presenti sul territorio comunale)	
F502		Locale esistente	
F411		Locale di potenziamento	
F503		Locale di progetto	
F415		Rispetto stradale	Art.86
F601		Riduzione fascia di rispetto	Art.86 c.5b
F416		Viabilità di lottizzazione	
F602			
F417			
F603			
G103			
H106			
Z101		Laghi con fascia di rispetto	Art.98
Z102		Fiumi e torrenti	
Z323		Sorgenti captate	
Z324		Sorgenti non captate	
Z910		Quadri di stampa 1:1.000 1:2.000	

Art. 74 - F2 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ

74.1 STRADE

1. Le strade distinte in cartografia come esistenti confermate, nuove o di progetto e esistenti da potenziare, che costituiscono la rete viaria veicolare normalmente aperta al traffico sono classificate a seconda del loro tipo e della loro funzione. La cartografia evidenzia le strade; di 3a categoria P.U.P., per il traffico comprensoriale; di 4a categoria P.U.P., per il traffico intercomunale; di interesse locale, per il traffico di connessione tra i vari centri e nuclei abitati (non classificate dal P.U.P.).

Le strade di distribuzione interne gli abitati e quelle "bianche" campestri, poderali, rustiche, pascolive, boschive, forestali, eventualmente riservate ad un traffico specializzato soggetto a limitazioni e controlli, nonché i percorsi pedonali o ciclabili, sono evidenziati in cartografia solo in casi particolari, con appositi simboli.

2. A ciascuna categoria di strade sono assegnate le seguenti larghezze minime:

a) 3a categoria	m	7,5
b) 4a categoria	m	6
c) strade locali	m	5
d) strade campestri, boschive, pascolive, rurali e forestali	m max	3

Tali larghezze sono modificabili in più solo in corrispondenza di limitati slarghi, incroci o piazzole, e in meno laddove imposto dalle esigenze di tutela ambientale al cui Titolo Quarto delle presenti norme.

3. Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni, infrastrutture teologiche, ecc.) La loro edificazione è vietata.

Nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi, riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.

4. I tracciati delle strade evidenziate nella cartografia sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva, nella quale si preciseranno le soluzioni ed i dettagli per i manufatti e le opere d'arte delle infrastrutture che per gli interventi di arredo.

5. Nelle urbanizzazioni le strade di nuova costruzione vanno dotate di marciapiedi su ambo i lati, dove possibile di larghezza non inferiore a m. 1,50 per lato. Nei tratti esistenti soggetti a ristrutturazione vanno comunque assicurati, dove possibile, su uno e su entrambe i lati della sede stradale, marciapiedi di larghezza complessiva non inferiore a m. 1,50.

6. La costruzione di nuove strade veicolari minori di cui all'ultimo capoverso del comma 1 è ammessa a condizione che:

- e) il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
- f) abbiano una pendenza massima del 18%;
- g) le piazzole non siano più larghe di m. 3,00 né disposte a meno di m. 200 una dall'altra;
- h) gli incroci con i sentieri e le altre strade minori esistenti siano accuratamente sistemati;
- i) sia assicurato il convogliamento delle acque superficiali adottando gli accorgimenti tecnici più perfezionati;
- j) non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
- k) sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente assicurando, in sede di progetto, tutte le necessarie misure di mitigazione;
- l) nei muri e nei manufatti stradali non compaia il cemento armato a vista e non siano adottati parapetti o recinzioni in cemento o in ferro.

7. Tutte le nuove strade e le varianti di quelle esistenti vanno comunque progettate ed eseguite attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio.

Su tutte le strade la segnaletica va ridotta al minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è vietata lungo le strade negli spazi aperti ed è ammessa nelle urbanizzazioni solo lungo le strade di cui alle lettere a., b. del comma 2, purché si collochi entro gli spazi assegnati allo scopo dalle Amministrazioni Comunali.

8. L'apertura di nuove strade nell'interno delle zone agricole o silvo-pastorali è consentita al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti.

Queste strade non devono avere una larghezza superiore a tre metri utili, fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina provinciale in materia di strade forestali.

[omissis]